



COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO DELLA BANCA DELLE ORE

ART. 1 Istituzione

Ai sensi dell'art. 33, del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022, al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

ART. 2 Conto ore

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

ART. 3 Lavoro straordinario

Confluisce nel conto ore lo straordinario autorizzato inteso come ogni periodo lavorato di almeno 30 minuti continuativi reso dal personale, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ovvero non ricompreso nella fascia oraria della flessibilità, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

ART. 4 Autorizzazione allo straordinario

Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio responsabile del servizio e rilevabile unicamente dalla timbratura. Non è considerato lavoro straordinario quello prestato nella mezz'ora antecedente l'inizio di ogni turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente autorizzate.

Nell'atto di autorizzazione allo straordinario dovranno essere indicate le ore retribuibili, nel limite delle risorse stabilite e ripartite dall'ente, e le ore che, in accordo con il dipendente, confluiranno nel conto individuale.

Il dipendente con richiesta al proprio responsabile potrà chiedere che anche le ore di straordinario prestate, rientranti nel computo delle ore retribuibili, confluiscono nel proprio conto individuale senza corresponsione della maggiorazione.

ART. 5 Conto individuale

Il conto individuale aperto presso la banca da ciascun dipendente è costituito da tutte le prestazioni straordinarie effettuate per una durata di almeno 30 minuti debitamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area nel rispetto degli artt. 3 e 4.

ART. 6 Utilizzo delle ore accantonate

Le ore accantonate possono essere utilizzate con moduli minimi di 30 minuti e fino ad un massimo corrispondente ad una giornata di lavoro. E' quindi ammesso il recupero a giornata intera, intervallato da giorno/i di ripresa del lavoro. Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad esempio in occasioni di elezioni, censimenti) già disciplinate dalle norme.

La richiesta di utilizzo delle ore accantonate, secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere inviata al competente responsabile con un preavviso di almeno 24 ore prima dell'effettivo utilizzo delle stesse, salvo comprovati e documentati motivi d'urgenza.

Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Trascorsa la suddetta scadenza il servizio personale provvederà d'ufficio a aggiornare, anche con il software a disposizione, le ore accantonate dandone comunicazione ai dipendenti interessati.

L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

ART. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento costituisce appendice al Regolamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con Delibera n. 6 del 14.01.2009 e entrerà in vigore dal 15esimo giorno successivo alla pubblicazione;

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti in materia.